



# COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 DEL 28-04-2016

**OGGETTO: Determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016**

L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 15:10, in Chiaramonti, nella sala delle adunanze consiliari, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con la partecipazione dei signori consiglieri:

<b>Pischedda Marco</b>	<b>P</b>	<b>Mannoni Salvatore</b>	<b>P</b>
<b>Solinas Salvatore Matteo</b>	<b>P</b>	<b>Stincheddu Marco</b>	<b>P</b>
<b>Muzzoni Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Soma Iris</b>	<b>P</b>
<b>Solinas Maria Antonietta</b>	<b>P</b>	<b>Demontis Vincenzo</b>	<b>A</b>
<b>Truddaiu Dario</b>	<b>P</b>	<b>Michienzi Giuseppe</b>	<b>A</b>
<b>Brunu Eugenio</b>	<b>P</b>	<b>Cossu Antonio</b>	<b>P</b>
<b>Soma Tonino</b>	<b>P</b>		

<b>Presenti n.</b>	<b>11</b>
<b>Assenti n.</b>	<b>2</b>

Presiede Pischedda Dott. Marco nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Ara Antonio.

Assiste alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno Dott.ssa Deborah Sotgiu.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Deborah Sotgiu.

A seguito di discussione,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Illuminazione Pubblica;

VISTO il Regolamento per la disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/07/2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in

data 23/07/2015, e in data odierna, adeguato alle disposizioni di cui all' art. 1 (commi dal 10 al 28) della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che tra le principali novità introdotte in materia di tributo sui servizi (TASI) hanno carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- art. 1 comma 10 lettera b) Legge 28.12.2015, n. 208: “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

-art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

- art.1 , c.14 lett.d- altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a

versare la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta.

-art.1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

-art. 1 comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “ A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

-art. 1 comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

-Art.1 commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

**RICHIAMATA la Risoluzione del 17 febbraio 2016 n. 1/DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle problematiche relative all'applicazione, in materia di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili (TASI), delle disposizioni di agevolazione introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) concernenti il comodato;**

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;*

TENUTO CONTO del succitato comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, per effetto del quali appare opportuno confermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI componente Iuc", come di seguito riportato: aliquota per tutte le tipologie di immobili pari allo 0,00% (zero per mille);

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui

all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale è stato approvato il predetto differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, al 30 aprile 2016;

TENUTO CONTO del succitato comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, per effetto del quali appare opportuno confermare, per l'anno 2016, le aliquote relative al tributo servizi (TASI), come di seguito riportato:

-aliquota dello zero per mille per tutte le fattispecie di immobili;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/07/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario e tributi;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito al prot. n. 2453/2016;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Brunu, Cossu, Tonino Soma)

#### DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette, le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

-aliquota dello zero per mille per tutte le fattispecie di immobili;

3. di dare atto che in relazione a quanto non disposto dalla presente deliberazione si applica il Regolamento per la disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/07/2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23/07/2015, e in data odierna, adeguato alle disposizioni di cui all' art. 1 (commi dal 10 al 28) della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. di dichiarare, stante l'urgenza di rendere efficace il suddetto deliberato, con separata votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Brunu, Cossu, Tonino Soma), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

il Responsabile del Servizio  
Rag. Pintus Angela

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

il Responsabile del Servizio  
Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Pischedda Dott. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Ara

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari, prot.n. 2764 li, 03-05-2016 e che trovasi in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 03-05-2016 per giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Ara

Divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio n.354 in data 03-05-2016  
Rimasta in pubblicazione dal 03-05-2016 al 18-05-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Ara